

city green light



Comune di Oristano

Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO;
ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016

PROGETTO: Studio di Fattibilità

TITOLO ELABORATO: Bozza di Convenzione

COD. ELABORATO: BC

REVISIONI: PRIMA EMISSIONE - 22/02/2022

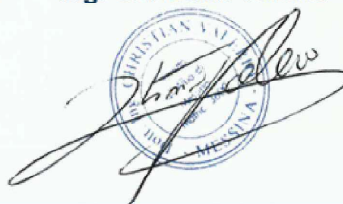
SCALA: -

PROGETTISTI

Ing. Alessandro Visentin



Ing. Christian Valerio



Ing. Laura Romito



INDICE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	5
1 PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
2 DEFINIZIONI	6
3 NORME APPLICABILI	10
4 CONDIZIONI GENERALI	10
5 OGGETTO	10
6 DURATA DELLA CONCESSIONE	12
7 SOCIETA' DI PROGETTO	12
SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI	13
8 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO	13
8.1 Principali obblighi del Concessionario	13
8.2 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario	14
9 OBBLIGAZIONI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE	14
9.1 Principali obblighi e attività del Concedente	14
9.2 Ulteriori obblighi e attività del Concedente	16
10 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E SUBAPPALTO	17
11 TAVOLO DI COORDINAMENTO	18
12 ALLOCAZIONE DEI RISCHI	18
SEZIONE III – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE	18
13 AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E PIANIFICAZIONE	19
14 FASE DI PROGETTAZIONE	19
15 FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	20
15.1 Esecuzione dei lavori	20
15.2 Direzione dei Lavori e Responsabile per la sicurezza	20
15.3 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione	21
15.4 Prove e collaudo	22
15.5 Voltura delle forniture	22
16 FASE DI GESTIONE	22
17 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE	23
SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'	24
18 FORZA MAGGIORE	24

19	SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	24
20	SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI NELLA FASE DI GESTIONE	26
SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF		27
21	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	27
22	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	28
22.1	DIRITTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	29
SEZIONE VI – CORRISPETTIVI, RIDUZIONI E PENALITÀ'		29
23	ESECUZIONE DEI LAVORI	29
23.1	CONTRIBUTO PUBBLICO	29
24	GESTIONE	29
24.1	CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO	29
24.2	Corrispettivo di Disponibilità	30
24.3	Corrispettivo per Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera	31
25	VARIAZIONE DEI CORRISPETTIVI E VALUTAZIONE DI PERFORMANCE	32
25.1	Interventi in seguito ad Eventi Straordinari	33
25.2	Variazione del Perimetro di Gestione	33
26	Revisione delle componenti del Canone	34
27	PENALI	34
27.1	Decurtazione del corrispettivo ed applicazione delle penali	34
28	OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
SEZIONE VII – GARANZIE E ASSICURAZIONI		36
29	GARANZIE, CAUZIONI E FIDEIUSSIONI	36
29.1	Garanzia di esecuzione dei lavori	36
29.2	Garanzia di esecuzione dei servizi	37
29.3	Garanzie del concessionario per i Finanziatori	37
30	POLIZZE ASSICURATIVE	37
SEZIONE VIII – VICENDE DELLA CONCESSIONE		38
31	VARIAZIONI CONTRATTUALI	38
31.1	Cessione del contratto e dei crediti	38
32	RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	39
32.1	Risoluzione per inadempimento del Concessionario	39
32.2	Sostituzione del Concessionario e subentro	40

32.3	Risoluzione per inadempimento del Concedente	41
32.4	Revoca della concessione.....	42
32.5	Recesso.....	42
32.6	Risoluzione per forza maggiore.....	43
32.7	Determinazione degli importi in caso di risoluzione, revoca o recesso	43
33	EFFICACIA DELLA CONVENZIONE.....	44
SEZIONE IX – ULTERIORI DISPOSIZIONI.....		44
34	COMUNICAZIONI	44
35	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
35.1	Foro competente.....	45
36	PROPRIETA' INTELLETTUALE	45
37	DISPOSIZIONI VARIE.....	45
37.1	Registrazione	45
37.2	Riservatezza e trattamento dati personali	45

“Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell’Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016”

TRA

Il **Comune di Oristano** con sede legale in Piazza E. d’Arborea, 44 – 091170 Oristano (OR), P.I. 00052090958 in persona del Sindaco [•] domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (d’ora in avanti anche **“Concedente”**);

E

La Società **City Green Light S.r.l.**, con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (d’ora in avanti anche **“Concessionario”**),

(Concedente e Concessionario di seguito anche, individualmente, la **“Parte”** o, congiuntamente, le **“Parti”**)

PREMESSO CHE

- Il Concedente ha la disponibilità, a diverso titolo, di un patrimonio impiantistico complessivo, tra l’altro, di impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, e impianti di gallerie e sottopassi.
- Il Concedente ritiene opportuno e necessario riqualificare tali impianti al fine di efficientarli, mettendo a norma gli impianti datati e procedendo ad una gestione integrata dello stesso patrimonio, improntata all’efficienza ed al risparmio energetico, affidando a soggetto esperto la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, e realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo in relazione a tutti gli impianti tecnologici utilizzati.
- Il Concessionario ha la capacità di porre in essere una complessa attività di riqualificazione progettuale, costruttiva e gestionale finalizzata all’adeguamento normativo, impiantistico e strutturale nonché al contenimento dei costi ed al conseguimento del risparmio energetico;
- In data [•] [•] / [•] [•] / [•] [•] [•] [•] è stata presentata dalla Società **City Green Light S.r.l.** una proposta per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’articolo 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio avente ad oggetto la *“Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell’Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016”*;

- La proposta contenente un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato ai sensi dell'art. 183 comma 9 D.Lgs 50/2016, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, con delibera di Consiglio Comunale n. [•] del [•] [•] / [•] [•] / [•] [•] [•] [•] è stata dichiarata di pubblico interesse dal Concedente, il quale ha valutato positivamente la fattibilità della proposta presentata dalla Società **City Green Light S.r.l.** inserendola tra gli strumenti di programmazione ed individuando **City Green Light S.r.l.** quale Promotore dell'iniziativa in oggetto ai fini dell'affidamento della Concessione.
- Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data [•] [•] / [•] [•] / [•] [•] [•] [•] il Concedente ha indetto una procedura per l'affidamento in concessione del servizio avente ad oggetto la *"Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016"*.
- In data [•] [•] / [•] [•] / [•] [•] [•] [•], con provvedimento n. [•], la Concessione è stata aggiudicata a [•].
- Le Parti, come in epigrafe individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione del servizio avente ad oggetto la *"Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016"*, per la durata di anni 15.
- Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, sono trasferiti al Concessionario il rischio di costruzione e di disponibilità, come appresso definiti, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario, ed in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dal concessionario, per eseguire i lavori ed i servizi dipendano dall'effettiva fornitura del servizio e, in ogni caso, dal rispetto degli standard prestazionali e dei livelli di qualità contrattualizzati. Con il presente contratto sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

1 PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

La presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti.

Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali (come definiti al successivo articolo 2) elencati nell' **Allegato denominato E EL** sottoscritti dalle Parti, ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini di seguito elencati avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Adeguamento normativo di un impianto: indica l'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione determinata da Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma della Convenzione;
- (iv) con riferimento al parametro TIR dell'Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (v) con riferimento al parametro VAN di Progetto: [];
- (vi) con riferimento al parametro VAN dei soci: [];

Autorizzazioni: indica tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Capitolato di Gestione: indica l'**Allegato denominato CG** alla Convenzione costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali per tutto il periodo di durata della Convenzione;

Certificato di Collaudo: indica il certificato di collaudo provvisorio che ai sensi dell'articolo 102 del Codice deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dalla ultimazione dei lavori e assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione;

Codice: indica il Decreto Legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i.;

Collaudo: indica il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: indica il collaudo in corso d'opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'art. 215 del D.P.R. n. 207/2010, in vigore in virtù del richiamo operato dall'art. 216, comma 16 del Codice;

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla presente Convenzione, ai sensi degli articoli 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: indica l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.

49/2018 recante le “*linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”;

Convenzione: indica la presente Convenzione, inclusiva delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Corrispettivi/Canoni: indica i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità;

Corrispettivo/Canone di Disponibilità: indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell'Opera ai sensi dell'articolo 24.2 della presente Convenzione;

Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera: indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 24.3 della presente Convenzione, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell'Opera;

Cronoprogramma: indica il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni della Convenzione;

Direttore dell'Esecuzione: indica la figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Disponibilità dell'Opera: indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali stabiliti nel Capitolato di Gestione;

Documentazione Progettuale: indica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: indica i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato denominato E-EL della presente Convenzione;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2 e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 22 della Concessione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Eventi di Disequilibrio: indica qualsiasi atto e/o fatto non riconducibile al Concessionario che dia luogo ad un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio a titolo esemplificativo i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione dei Lavori, sui Servizi di Disponibilità e/o sui Servizi accessori alla

Disponibilità, ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'art. 13 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) i casi di sospensione di cui all'articolo 19, comma 6, e 20, comma 86, lettera b);

d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 18, comma 6;

e) le variazioni contrattuali di cui all'art. 31.

Fase di Esecuzione dei Lavori: indica il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: indica il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fase di Progettazione: indica il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l'avvio della Fase di Costruzione;

Finanziatori: indica gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Forza Maggiore: indica fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della Convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;

Gestione o Esercizio di un impianto: indica l'insieme delle operazioni di conduzione degli impianti e del controllo di tutti i suoi parametri funzionali, nei termini previsti dalle vigenti Leggi e dai Regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro e ambientale e secondo le prescrizioni del Capitolato di Gestione;

Impianti: indica gli impianti di illuminazione pubblica e gli impianti semaforici;

Livello Minimo: indica il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: indica il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: indica le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità (come definita dall'articolo 3, comma 1, lett. *oo-quater* del Codice);

Manutenzione Straordinaria: indica le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità (come definita dall'articolo 3, comma 1, lett. oo-*quinquies* del Codice);

Opera: indica tutte le opere descritte in seno al Progetto di Fattibilità approvato dalla Concedente.

Ore di funzionamento degli impianti: ore come definite da delibera ARERA. (già AEEG) ARG/elt 29/08

Piano Economico Finanziario (PEF): indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato alla Convenzione sub e denominato PEF, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Progetto Definitivo: indica il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione;

Progetto Esecutivo: indica il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione;

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): indica il soggetto nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»;

Rischio operativo: indica il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera zz del Codice;

Rischio di costruzione: indica il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera (come definito dall'articolo 3, comma 1, lett. aaa) del Codice);

Rischio di disponibilità: indica il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (come definito dall'articolo 3, comma 1, lett. bbb) del Codice);

Rischio di domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera: indica i servizi strumentali che, ove affidati, concorrono a completare la piena fruibilità dell'Opera elencati al successivo articolo 5 e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione;

Servizi di Disponibilità dell'Opera: indica i servizi di carattere tecnico e funzionale elencati al successivo articolo 5 che consentono la piena e costante fruibilità dell'Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Verbale di consegna: verbale redatto in contraddittorio tra Concessionario e Concedente attraverso il quale vengono individuate le caratteristiche delle forniture e degli impianti per la presa in carico degli

stessi. Il verbale per l'avvio del servizio e dei lavori viene redatto in seguito all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente.

3 NORME APPLICABILI

La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che le restanti normative applicabili in materia.

4 CONDIZIONI GENERALI

La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

Il Concessionario, in particolare:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che possa pregiudicare la capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione;

Non esistono motivi ostativi alla stipula della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5 OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione in via esclusiva da parte del Concedente del servizio avente ad oggetto la *“Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities del Comune di ORISTANO; ai sensi dell'Art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016”*, per un corrispettivo annuo, da determinare sulla base degli investimenti attestati dal Piano Economico Finanziario.

Obiettivo della Concessione è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente, nonché il conseguimento

di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

In particolare, formano oggetto della presente Convenzione le seguenti prestazioni (i "**Servizi**"), distinte tra Servizi di Disponibilità dell'Opera e Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera facenti riferimento agli Impianti sul territorio del Comune di [•].

I Servizi e lavori di Disponibilità dell'Opera includono le seguenti attività:

- a) Realizzazione di interventi di adeguamento normativo;
- b) Realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico;
- c) Realizzazione di interventi di efficientamento energetico;
- d) Realizzazione di nuovi punti luce;
- e) Gestione e conduzione degli Impianti;
- f) Manutenzione ordinaria (preventiva e a guasto) degli Impianti;
- g) Manutenzione straordinaria degli impianti;

I Servizi e lavori Accessori alla Disponibilità dell'Opera includono le seguenti attività:

- a) Fornitura di energia elettrica;
- b) Servizio Integrato di gestione energia;
- c) Realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di servizi di Smart Cities;

Tutti i Servizi sopra elencati dovranno essere erogati secondo le condizioni e le modalità descritte nella seguente Convenzione e nei restanti Documenti Contrattuali.

L'affidamento comporta l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo dal lato dell'offerta legato alla gestione dei lavori e dei Servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati e, comunque, secondo le prescrizioni ed indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del Servizio di illuminazione pubblica adottati con il D.M. del 28/03/2018 che costituiscono parte integrante del presente studio così come richiesto dal D.P.R. 05/10/2010, n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento è da espletare, nel rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono.

I Servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi dal punto situato immediatamente a valle del contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto. I Servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto, l'apparecchiatura terminale d'impianto.

I Servizi oggetto della presente costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico locale e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

La proprietà degli Impianti rimane in capo alla Concedente che li consegna al Concessionario, per tutta la durata della Convenzione, affinché questi li gestisca per mettere in condizione la Concedente di

fornire alla collettività i Servizi oggetto della presente Convenzione ovvero li sfrutti economicamente per la gestione di servizi a soggetti diversi dal Concedente.

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme della presente Convenzione.

Gli impianti ed i beni afferenti ai Servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla Concedente successivamente alla stipula della Convenzione, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalità previste dalla Convenzione.

La Concedente, in qualità di proprietario, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli Impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita dei Servizi.

Il Concessionario, a fronte degli interventi di risparmio energetico finanziati e realizzati, potrà a propria scelta conseguire i Certificati Bianchi, titoli di efficienza energetica (TEE) che certificano i risparmi energetici conseguiti dopo i lavori effettuati (D.M. 20/07/2004). Laddove il Concessionario conseguisse ricavi economici da Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ottenibili a seguito degli interventi di risparmio energetico, questi rimarranno a beneficio del Concessionario stesso.

6 DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha la durata complessiva di anni [•], determinata ai sensi dell'art. 168 del Codice, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione.

L'importo della concessione derivante dal quadro economico del progetto approvato ammonta ad euro [•] oltre I.V.A., come risultante dal Piano economico Finanziario, di cui euro [•] per la quota relativa ai lavori ed agli investimenti previsti in concessione, e euro [•] per la quota inerente la gestione.

Le prestazioni sono finanziate con mezzi a carico del Concessionario, ai sensi dell'art. 182 del Codice, in attuazione del Piano Economico Finanziario, attestante l'equilibrio economico finanziario dell'intervento.

7 SOCIETA' DI PROGETTO

[Laddove il Concessionario abbia usufruito della facoltà, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016, di costituire una Società di Progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile; nonché laddove il Comune preveda che la costituzione della Società di Progetto sia obbligatoria]

In aderenza a quanto previsto dall'articolo 184 del Codice e dalla Documentazione di Gara nel caso di costituzione di società di progetto quest'ultima diventa il Concessionario subentrando nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione.

I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e garantire il buon adempimento degli obblighi disciplinati dalla Convenzione fino alla data di cui il certificato di collaudo dell'Opera diventa definitivo. Successivamente a tale data i soci possono liberamente cedere la totalità delle proprie partecipazioni nella società di progetto.

L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

8 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

8.1 Principali obblighi del Concessionario

Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione degli Impianti.

In particolare, il Concessionario si impegna a:

- a) finanziare ed eseguire i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli Impianti;
- b) erogare i Servizi secondo quanto previsto dal Capitolato di Gestione;
- c) rispettare nell'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli Impianti e nella gestione dei Servizi le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale e nel progetto proposto, nonché nel piano di gestione;
- d) espressamente, realizzare gli interventi previsti ed all'attuazione del piano economico finanziario.

Il Concessionario si obbliga altresì a:

- a) mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, necessarie per l'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli Impianti di proprietà comunale e la gestione dei Servizi, fornendo la massima collaborazione per la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
- b) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
- c) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
- d) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- e) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- f) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 165, comma 5, del Codice, il Concessionario si obbliga, al più tardi decorsi [*] mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione *[tale termine non può essere superiore a 18 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione]*, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione degli interventi.

8.2 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

Il Concessionario si impegna a:

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti mediante utilizzo di strumenti telematici;
- b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- d) partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera;
- e) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario;

Il Concessionario si impegna ad informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- a) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a giorni 15, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- b) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei Servizi di cui al Capitolato Speciale e Gestionale con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- c) l'instaurazione di controversie, procedimenti giudiziali e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- d) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del procedimento ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto ove individuato ai sensi dell'art. 111 del Codice.

9 OBBLIGAZIONI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

9.1 Principali obblighi e attività del Concedente

Il Concedente si obbliga, nei confronti del Concessionario, a:

- a) corrispondere al Concessionario tutti i canoni/corrispettivi dovuti, ai sensi dei successivi articoli, secondo i tempi e le modalità ivi previsti;
- b) garantire che gli importi da corrispondere al Concessionario sono stati effettivamente stanziati e destinati all'opera nella misura prevista nel Piano Economico Finanziario;
- c) comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del Direttore dell'Esecuzione di cui all'art. 111 del Codice;
- d) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere, richiedere ed ottenere le autorizzazioni (in via esemplificativa, ambientale, paesaggistica, ecc), necessarie per l'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale e la gestione dei Servizi;
- e) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al Concessionario;
- f) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione;
- g) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- h) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti oggetto della presente Convenzione;
- i) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla Concedente stessa di interventi relativi agli impianti oggetto della presente Convenzione, un parere tecnico vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;
- j) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
- k) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente stessa, non comprese nella Concessione;
- l) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
 - assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai Servizi in oggetto;
 - preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
 - segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli.
- m) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Il Concedente si obbliga altresì a comunicare con congruo anticipo al Concessionario:

- a) le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei Servizi, acquisendone il relativo parere;
- b) l'esecuzione di lavori interferenti con gli Impianti ed i Servizi oggetto della Concessione;

In generale il Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i Servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Il Concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte del Concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

A tal fine, il Concedente si obbliga, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei Servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente Convenzione;
- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei Servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
- f) garantire il Concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei Servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dalla presente Convenzione, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto della Convenzione.

9.2 Ulteriori obblighi e attività del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- a) effettuare le operazioni di consegna degli Impianti nei tempi previsti dal Cronoprogramma, assumendosi ogni onere e spesa relativa agli Impianti sino alla data di consegna dei medesimi;
- b) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, ovvero se richiesti, relativi ad atti di sottomissione da parte di terzi privati, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

- c) richiedere le concessioni edilizie in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessarie, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- d) concedere in uso e consentire al Concessionario l'occupazione delle aree richieste in ragione degli interventi di manutenzione previsti nel Progetto, sollevando il Concessionario dal pagamento di qualsivoglia onere, tassa o canone eventualmente dovuta.
- e) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sotto Servizi e interferenze (compresa la potatura degli alberi) che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

9.2.1 Obblighi di informazione

La Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;
- b) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

9.2.2 Dichiarazioni e garanzie del Concedente

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;
- b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente.

10 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E SUBAPPALTO

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

- a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di

chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Esecuzione dei Lavori, sia durante la Fase di Gestione.

È ammesso il subappalto ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 174 del Codice.

11 TAVOLO DI COORDINAMENTO

Le Parti convengono di costituire, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un Tavolo di Coordinamento, con funzione di rappresentare il luogo ove Concedente e Concessionario discuteranno le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da due membri, uno nominato dal Concessionario ed uno nominato dal Concedente, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.

Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite di comune accordo tra le Parti al momento della sua costituzione.

A titolo meramente esemplificativo, al Tavolo di Coordinamento competerà:

- l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modifica dei presupposti di equilibrio del PEF che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentire l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti;
- la formazione di nuovi prezzi.

12 ALLOCAZIONE DEI RISCHI

La stipulazione della presente Convenzione comporta, nei termini indicati nell'Allegato denominato MR – Matrice dei Rischi, il trasferimento al concessionario del rischio operativo dal lato dell'offerta (legato alla gestione dei lavori e dei Servizi) ai sensi dell'art. 180 del Codice.

In particolare:

- (i) il rischio di costruzione è totalmente in capo al Concessionario, esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale.
- (ii) il rischio di disponibilità è totalmente in capo al privato Concessionario, esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione degli impianti, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nei Documenti Contrattuali.

Si rimanda all' Allegato denominato MR (matrice dei rischi) per l'identificazione e la descrizione dei rischi e la loro allocazione tra Concessionario e Concedente.

SEZIONE III – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

Gli articoli della presente sezione si applicano sia ai Servizi di Disponibilità dell'Opera sia ai Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera di cui all'articolo 5.

13 AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E PIANIFICAZIONE

Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente articolo 9.1 (punto d), spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione, Costruzione e Messa in Esercizio e l'erogazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.

Il Concessionario non sarà responsabile del mancato e/o ritardato ottenimento di tutti le Autorizzazioni da parte delle autorità competenti qualora ciò non dipenda dalla mancata o errata presentazione dell'istanza da parte del Concessionario medesimo.

Come disciplinato dagli obblighi di cui al precedente articolo 8 spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

14 FASE DI PROGETTAZIONE

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario, sul presupposto del rilascio di tutte le Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di cui sopra, dovrà sottoporre al Concedente la proposta di **Progetto Esecutivo** e di Cronoprogramma aggiornato, in forma sostanzialmente conforme all'art. 23 del Codice. Il mancato ottenimento di tutte le Autorizzazioni da parte delle autorità competenti non dipendenti dalla mancata presentazione dell'istanza da parte del Concessionario comporterà la sospensione del termine di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice il Progetto Esecutivo deve essere redatto in conformità al Progetto Definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il Cronoprogramma deve essere coerente con quello del Progetto Definitivo.

Nei 30 giorni successivi alla consegna, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Esecutivo e del Cronoprogramma. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale dell'equilibrio economico finanziario del Progetto, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio come previsto dalla successiva regolamentazione.

All'esito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente, verrà redatto il verbale di consegna per l'avvio del servizio e dei lavori. Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo costituiranno allegati alla Convenzione e sostituiranno gli allegati precedenti.

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto alla relativa penale, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a causa di Forza Maggiore o a qualche fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla successiva regolamentazione all'articolo 19.

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare al Concedente tutta la documentazione tecnica facente parte del Progetto Esecutivo, recante le variazioni nella realizzazione degli impianti a seguito delle modifiche progettuali approvate in corso d'opera (*As built*).

15 FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

15.1 Esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.

Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.

I prezzi applicati saranno quelli desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato alla presente Convenzione. Qualora, nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo - e pertanto non contenuti nell'elaborato elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno desunti dai seguenti prezziari a cui verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara:

1. Prezziario DEI;

Qualora il Concedente dovesse espressamente richiedere particolari componenti, eccezionalmente non previsti dai listini di riferimento di cui sopra, verranno riconosciuti al Concessionario gli importi delle fatture emesse dal fornitore per i suddetti materiali previa autorizzazione del Concedente dei preventivi, e laddove occorrente il costo della mano d'opera, 23% per spese generali ed utile di impresa.

Il corrispettivo per la mano d'opera è dato dal costo ufficiale in vigore nel territorio della Regione Lazio al momento della definizione della preventivazione, incrementato del 23% per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

Il ribasso sui prezziari offerto in sede di gara si applicherà, quindi, esclusivamente al 23% di cui sopra.

L'affidamento degli interventi extra-canone sarà formalizzato al Concessionario con apposito atto, previa presentazione di preventivo dettagliato dei lavori, che costituirà unico documento valido per la successiva contabilità finale e la fatturazione delle prestazioni. La liquidazione degli interventi extra-canone avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura, sulla base di regolare contabilità a lavori ultimati. Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi, di cui al presente articolo che dovessero essere affidati al Concessionario, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc..

Sono compresi nei lavori extra-canone, di cui sopra, il ripristino di impianti danneggiati da eventi atmosferici, calamità naturali, furti in genere, incidenti ed atti vandalici.

Qualora il Concedente decidesse di realizzare in autonomia o di assegnare a terzi la realizzazione delle suddette attività, queste ultime dovranno essere eseguite con il coordinamento del Concessionario e senza ostacolare le attività dello stesso.

15.2 Direzione dei Lavori e Responsabile per la sicurezza

La nomina del Direttore dei Lavori compete al Concedente, il quale provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice. Gli oneri economici della direzione lavori sono in capo al Concessionario.

Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

In particolare, compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell'articolo 19 della presente Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.

Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei Lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

[Qualora il Direttore dei Lavori non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per esercitare la funzione di Responsabile della Sicurezza, è necessario prevedere tale figura con i relativi compiti in un comma autonomo].

Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

15.3 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Procedimento esercita i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* e, in particolare, sovrintende e controlla in ciascuna fase di esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare, provvederà:

- a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
- b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;
- c) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo;

Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione del Servizio.

15.4 Prove e collaudo

Il Concedente nomina il Collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 102 del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al Collaudatore ovvero ai componenti della Commissione di Collaudo, saranno a carico del Concessionario.

Al collaudo si applicano le previsioni del Codice e fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, del Codice, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

Del Collaudo in Corso d'Opera è redatto apposito verbale.

Entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

15.5 Voltura delle forniture

Il Concessionario successivamente alla stipula della Convenzione e alla conseguente consegna degli impianti si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto della Concedente, per ottenere dai competenti enti, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni e i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta prestazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, fermo l'impegno di collaborazione della Concedente.

Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dal verbale di consegna degli impianti e dei lavori, all'avviamento delle pratiche per la voltura a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione. Nelle more della voltura dei contratti di fornitura, le fatture di competenza del Concessionario relative alla fornitura di energia, anche se ancora intestate al Concedente, verranno inoltrate al Concessionario stesso ed il relativo onere verrà pagato secondo le modalità operative e contabili definite nella presente Concessione.

16 FASE DI GESTIONE

La gestione dei Servizi ha inizio a seguito della data del verbale di consegna degli impianti e dei lavori oggetto della concessione e successiva all'approvazione formale del progetto esecutivo.

Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto della Convenzione, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto.

Il Concessionario si impegna a erogare, durante la gestione, tutti i Servizi necessari a garantire la piena fruibilità degli stessi secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gestione.

Ai sensi dell'articolo 180, comma 4 del Codice i canoni/corrispettivi di cui al successivo articolo 24 sono proporzionalmente ridotti nel caso di mancato raggiungimento da parte del Concessionario dei Livelli Obiettivo come definiti ai successivi articoli.

In particolare, durante la Fase di Gestione, il Concessionario si impegna a erogare i Servizi di seguito elencati per gli impianti rientranti nel perimetro di progetto:

- a) esercizio e conduzione degli Impianti;
- b) manutenzione ordinaria degli Impianti;
- c) manutenzione straordinaria degli Impianti;
- d) servizi di governo;
- e) gestione dei carichi esogeni;
- f) fornitura di energia elettrica per gli Impianti oggetto del servizio;
- g) gestione della fornitura di energia elettrica per gli Impianti oggetto del servizio, comprensiva della gestione delle fatture, controllo della fatturazione (*bill audit*) e analisi degli scostamenti.
- h) gestione e rendicontazione degli incentivi derivanti dai risparmi energetici conseguiti.

Si rimanda al Capitolato di Gestione per la descrizione dei servizi sopra elencati.

17 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della Concessione gli Impianti, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi, torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente, senza alcun onere a carico del medesimo Concedente.

Il Concessionario si impegna a restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Il Concedente avrà la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli Impianti, dei quadri, dei materiali dati in consegna al Concessionario, ed effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Concedente e il Concessionario, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Ferma l'efficacia della cessazione del rapporto in ordine alla disponibilità e possesso degli Impianti di cui al precedente paragrafo, lo stato di conservazione ed il buono stato manutentivo degli Impianti dovrà essere accertato e dichiarato in apposito verbale di riconsegna.

A conclusione della Concessione, il Concessionario consegna al Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti e la documentazione tecnica che, viste le prescrizioni del Capitolato, deve risultare completa e perfettamente aggiornata.

L'eventuale volturazione dei contratti di fornitura deve essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza, alla stessa Concedente.

Le spese di volturazione sono a carico del Concessionario; nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente Convenzione.

In ogni caso trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere interrotto fino all'avvicendamento del Concessionario con la ditta subentrante, individuata dalla Concedente, ovvero il Concedente stesso nel caso di gestione in economia.

SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

18 FORZA MAGGIORE

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di Forza Maggiore ovvero eventi a queste riconducibili. Saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Sono cause di Forza Maggiore tutti gli atti o i fatti imprevisi ed imprevedibili che la parte che le invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario ovvero l'affidatario di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie, pandemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;
- h) ritrovamento di reperti archeologici.

Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 19 e 20. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Riequilibrio di cui all'articolo 22.

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre [●] giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui all'art. 32.6.

19 SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte quali quelle di seguito individuate:
 - i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii) ritrovamenti archeologici;
 - iv) sorprese geologiche;
 - v) problematiche legate alla mancata cooperazione degli assegnatari degli alloggi interessati dalla realizzazione degli interventi (es: diniego di accesso nelle abitazioni private nei confronti del Concessionario);
 - vi) avversità atmosferiche tali da impedire il regolare andamento dei lavori o da pregiudicarne la qualità;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 18.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità e per le cause di Forza Maggiore, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 3, lett. a) e b) siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi e comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Riequilibrio di cui all'art. 22.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo

contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei Lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [5] giorni, compilando, con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei Lavori, dello stato di avanzamento dei Lavori, la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

20 SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI NELLA FASE DI GESTIONE

La sospensione e l'eventuale proroga della prestazione dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.

La sospensione totale o parziale della prestazione dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La prestazione dei Servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 18.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della prestazione dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,

con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali, tra gli altri, il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [●] giorni.

Nelle ipotesi di sospensione:

- a) i Corrispettivi di cui all'articolo 23 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [●] giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i [●] giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione comporti un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Riequilibrio cui all'art. 22.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque E dalla data della sua redazione.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

21 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione in un dato momento (c.d. caso base), compresi a titolo esemplificativo:

- i. l'importo dei ricavi;
- ii. l'importo dei canoni e degli ammortamenti;
- iii. i costi di investimento;
- iv. i costi operativi;
- v. i termini temporali e le condizioni di pagamento del Contributo e dei Corrispettivi;
- vi. la durata della Concessione
- vii. le caratteristiche e l'entità dei Servizi di Gestione.

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti nel PEF, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti. L'ammortamento degli investimenti effettivi del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

22 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto alla revisione dell'equilibrio economico-finanziario nel caso in cui si verifichi un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario imputabile ad un Evento di Disequilibrio.

Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

La formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario sarà formulata, entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, al Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 11.

Il Riequilibrio potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- a) l'incremento o riduzione del Corrispettivo; e/o
- b) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo, restando inteso che questa sarà l'ipotesi seguita ove l'Evento di Disequilibrio abbia comportato la necessità di ricorrere a ulteriori finanziamenti da parte del Concessionario e questi non sia riuscito a reperirli; e/o
- c) altre forme di contribuzione pubblica nei limiti previsti nella normativa; e/o
- d) la modifica della durata del Contratto.

In caso di mancata convocazione del Tavolo di Coordinamento ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del Tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 32.5.

22.1 DIRITTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente gli Impianti realizzati e/o presi in gestione per l'intera durata della Concessione per l'erogazione, anche a soggetti diversi dal Concedente, di servizi di Smart Cities, ivi inclusi quelli di connettività 5G, con conseguente diritto di incassare i relativi ricavi.

Qualora i ricavi al netto dei costi sostenuti dal Concessionario derivanti dallo sfruttamento degli Impianti per l'erogazione di servizi a soggetti diversi dal Concedente dovesse comportare un miglioramento del TIR di Progetto dopo le imposte del Piano Economico Finanziario per un importo che ecceda la soglia del 2%, il Concedente avrà diritto di chiedere la revisione del Piano Economico Finanziario secondo le modalità e procedure di cui a precedente par. 22.

Resta inteso che, in tale ipotesi, il Riequilibrio potrà prevedere esclusivamente la riduzione del Corrispettivo.

SEZIONE VI – CORRISPETTIVI, RIDUZIONI E PENALITA'

23 ESECUZIONE DEI LAVORI

23.1 CONTRIBUTO PUBBLICO

Omissis.

24 GESTIONE

24.1 CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

A fronte della realizzazione e gestione degli Impianti, spetta al Concessionario un Corrispettivo totale C_{TOT} costituito da:

- a) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di Disponibilità dell'Opera di cui all'articolo 5, C_{DISP} ;
- b) il Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera di cui all'articolo 5, $C_{SERV-ACC}$.

$$C_{TOT} = C_{DISP} + C_{SERV-ACC}$$

Il pagamento dei Corrispettivi è effettuato sul conto corrente individuato e dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica relativa al periodo Trimestrale di riferimento, secondo le modalità di cui ai commi successivi, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.

La prima rata dei Corrispettivi decorre dalla presa in carico degli Impianti (Verbale di Consegna degli impianti e dei lavori) ed è oggetto di fatturazione nel mese successivo al trimestre di effettiva fornitura del servizio.

L'ultima rata dei medesimi Corrispettivi è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra l'ultima fattura liquidata e la scadenza della Concessione.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 32.1, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

24.2 Corrispettivo di Disponibilità

Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo di Disponibilità, a fronte dell'effettiva Disponibilità dell'Opera.

Il Corrispettivo di Disponibilità remunera, per l'intera durata e per tutti gli impianti oggetto della Concessione, tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera di cui all'articolo 5.

La Disponibilità dell'Opera viene misurata per tutti gli impianti oggetto della Concessione rispetto a:

- a) Risparmio Energetico Annuo, calcolato in kWh, ovvero dalla differenza tra il consumo energetico totale degli impianti comunicato dal Comune **con nota del 27/12/2021 (Baseline Energetica)** e il consumo energetico totale degli impianti misurato annualmente;
- b) Ore di funzionamento (o di accensione) degli Impianti, calcolate in ore annue, ovvero dalla sommatoria delle ore di accensione annue di ciascun impianto.

Il Corrispettivo annuo di Disponibilità per tutti gli impianti ricadenti nel Perimetro di Gestione è determinato dalla seguente formula:

$$C_{DISP} = C_{RISP} + C_{MAN}$$

dove:

- C_{DISP} = Corrispettivo annuo totale di Disponibilità;
- C_{RISP} = Corrispettivo relativo al risparmio energetico ottenuto comprensivo degli oneri della sicurezza (in ottemperanza al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- C_{MAN} = Corrispettivo relativo al servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e servizio di governo comprensivo degli oneri della sicurezza (in ottemperanza al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Per anno si intende l'anno solare ovvero il consumo e le ore misurate dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Corrispettivo di Disponibilità calcolato alle condizioni standard per il 1° anno di esecuzione dei Servizi ammonta a [•] (IVA Esclusa), mentre per il 2° anno ammonta a [•] (IVA Esclusa).

Il Corrispettivo della corrispondente componente C_{RISP} in condizioni standard è pari a:

- **[•] IVA per l'ANNO 01**

- **[•] IVA per l'ANNO 02 e successivi**

Il Corrispettivo della corrispondente componente C_{MAN} in condizioni standard è pari

- **[•] IVA per l'ANNO 01 e successivi**

Si rimanda al Capitolato di gestione per la misurazione delle grandezze, la quantificazione e normalizzazione delle componenti del Corrispettivo di disponibilità. Si rimanda all'articolo 26 del presente documento per la descrizione degli indici revisionali.

Nel caso in cui il risparmio ottenuto sia superiore al risparmio offerto in sede di gara il Concessionario riconoscerà alla Concedente una percentuale $[•\%]$ dell'extra risparmio ottenuto su base annuale, secondo quanto descritto nel Capitolato di Gestione.

Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Corrispettivo di Disponibilità, il Concedente conferisce al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2, del codice civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Corrispettivo di Disponibilità e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze concordate.

24.3 Corrispettivo per Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera

Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità a fronte dell'effettiva erogazione dei Servizi Accessori.

Il Corrispettivo per i Servizi Accessori remunera, per l'intera durata e per tutti gli impianti oggetto della Concessione, tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera di cui all'articolo 5.

Il Corrispettivo annuo per i Servizi Accessori alla Disponibilità dell'Opera per tutti gli impianti ricadenti nel Perimetro di Gestione è determinato dalla seguente formula:

$$C_{SERV\ ACC} = C_{EE} + C_{GE}$$

dove:

- $C_{SERV\ ACC}$ = Corrispettivo annuo totale per i Servizi Accessori;
- C_{EE} = Corrispettivo annuo totale per il Servizio di Fornitura di Energia Elettrica;
- C_{GE} = Corrispettivo annuo totale per il Servizio di Gestione Energia.

Per anno si intende l'anno solare ovvero il consumo e le ore misurate dal 1° gennaio al 31 Dicembre.

Si rimanda al Capitolato di gestione per la misurazione delle grandezze, la quantificazione e normalizzazione delle componenti del Corrispettivo dei Servizi Accessori. Si rimanda all'articolo 26 del presente documento per la descrizione degli indici revisionali.

Il Corrispettivo per i Servizi Accessori $C_{SERV\ ACC}$ calcolato alle condizioni standard per il 1° anno di esecuzione dei Servizi ammonta a [•] (IVA Esclusa), mentre per il 2° anno ammonta a [•] (IVA Esclusa).

Il Corrispettivo della corrispondente componente C_{EE} in condizioni standard è pari a [•] (IVA Esclusa), mentre per il 2° anno ammonta a [•] (IVA Esclusa).

Il Corrispettivo della corrispondente componente C_{GE} in condizioni standard è pari a [•] (IVA Esclusa) per l'ANNO 01 e successivi.

Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il responsabile del procedimento.

Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Corrispettivo per i Servizi Accessori, il Concedente conferisce al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2, del codice civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Corrispettivo per i Servizi Accessori e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze concordate.

25 VARIAZIONE DEI CORRISPETTIVI E VALUTAZIONE DI PERFORMANCE

Per quanto riguarda i servizi di disponibilità, nella seguente tabella vengono indicati il livello obiettivo e il livello minimo richiesto per la prestazione dei servizi, dove:

- **Livello Obiettivo:** valore definito dal Concedente e/o offerto in sede di gara;
- **Livello Minimo:** valore sotto il quale viene applicata la penale.

Corrispettivi	Livello Obiettivo (Valori Annui)	Livello Minimo (Valori Annui)
Corrispettivo di Disponibilità		
Risparmio Energetico ANNO 03	xxx kWh	www (xxx *0.85) kWh (-15% Livello Obiettivo)
Ore di Funzionamento IP	4.192 ore	3.563 (4192* 0.15) ore (-15% Livello Obiettivo)
Ore di Funzionamento Semafori	8.760 ore	7.446 (8760* 0.85) ore (-15% Livello Obiettivo)

Per quanto riguarda i Servizi Accessori, le penali verranno applicate solo ed esclusivamente al non raggiungimento del livello minimo atteso per singolo servizio,

Corrispettivi	Livello Obiettivo (Valori Annui)	Livello Minimo (Valori Annui)
Corrispettivo Servizi Accessori		
Ore disponibilità di fornitura energia al Pod	8.760 ore	7.884 ore di fornitura (-10% Livello Obiettivo)
Servizio di Gestione dell'Energia	8.760 (fisso)	7.884 ore di funzionamento (-10% Livello Obiettivo)

I Livelli Obiettivo e Minimo sono da intendersi come valori totali misurati annualmente per il servizio relativo al risparmio energetico (somma del risparmio energetico conseguito per ogni impianto).

Per tutti gli altri servizi, il Livello Obiettivo e Minimo sono da considerarsi come valore medio pesato (somma dei valori dei singoli impianti diviso il prodotto tra numero impianti e peso specifico in funzione del servizio).

Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello Obiettivo ma superiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Performance, in linea con l'articolo 180 del Codice i Corrispettivi sono automaticamente decurtati di tanti punti quanti sono quelli attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Capitolato di Gestione.

Nel caso di mancato raggiungimento del Livello Minimo si applicano altresì le penali di cui all'articolo 27.

25.1 Interventi in seguito ad Eventi Straordinari

Sono esclusi dai Corrispettivi e pertanto sono a carico del Concedente, tutti gli interventi (se realizzati dal Concessionario) che si rendessero necessari:

- a) per il ripristino di guasti e/o malfunzionamenti dei sistemi, dovuti a cause non imputabili al concessionario quali cause di forza maggiore (eventi atmosferici estremi, incidenti, terremoti, alluvioni, etc.) e/o dovuti ad atti criminosi (atti vandalici, furti, etc.);
- b) per l'adeguamento normativo degli impianti, in seguito all'entrata in vigore di norme successivamente alla stipula della presente Convenzione.

In tali casi il Concessionario sarà tenuto alla presentazione di un progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento richiesto, in cui dovranno essere utilizzati i prezzi indicati Prezzario DEI, al quale sarà applicata la scontistica offerta in fase di gara.

25.2 Variazione del Perimetro di Gestione

Il concessionario avrà l'obbligo di estendere nel corso dello svolgimento del servizio il perimetro della gestione ai nuovi punti luce e quadri elettrici derivanti da lottizzazioni, ampliamenti della rete affidati dal Concedente.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà applicato dal mese successivo all'accensione degli impianti, ed effettuato secondo quanto indicato nel Capitolato di Gestione.

26 Revisione delle componenti del Canone

Le componenti di Canone soggette a revisione di prezzi sono le seguenti:

- Corrispettivo C_{MAN} relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione e servizi di governo comprensivo degli oneri di sicurezza;
- Corrispettivo C_{GE} relativo al servizio di gestione dell'energia;
- Corrispettivo C_{EE} relativo alla fornitura di energia.

Non è previsto l'adeguamento dei prezzi per il corrispettivo relativo al risparmio energetico C_{RISP} e relativi oneri di sicurezza.

Si rimanda al Capitolato di gestione per la descrizione degli indici revisionali.

27 PENALI

27.1 Decurtazione del corrispettivo ed applicazione delle penali

Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del Livello Minimo di cui all'articolo 25, sia per i Servizi di Disponibilità che per i Servizi Accessori, costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del corrispettivo da calcolare in misura percentuale al valore della prestazione non resa al Livello prestabilito come indicato al Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.

Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo, l'entità della penale stabilita nel Capitolato di Gestione è maggiorata di una percentuale pari al [%].

Il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dai relativi Corrispettivi [di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità] alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano l'ammontare del Corrispettivo [di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità], il Concedente recupera la parte residua nel successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si riva sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 29.

Il Concedente può sempre risolvere la Concessione ai sensi dell'articolo 32.1 in caso di mancato raggiungimento dei livelli di cui sopra. In particolare, il Concedente può risolvere la Concessione qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti:

- a) con riferimento ai Servizi di Disponibilità dell'Opera, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al 10% del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità, al netto di IVA;
- a) con riferimento ai Servizi Accessori di Disponibilità, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al 10% del corrispettivo annuale dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA;
- b) con riferimento ai Servizi di cui ai punti a) e b) congiuntamente considerati, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al 10% della

somma del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità e dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA. [Qualora il Concessionario sia responsabile della Gestione sia dei Servizi di Disponibilità sia dei Servizi Accessori di Disponibilità]

Si rimanda al Capitolato di Gestione per l'elenco e la quantificazione delle penali.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempimento, inviata a mezzo Pec, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo Pec, entro il termine di [15 (quindici)] giorni dal ricevimento della contestazione. La scadenza di tale termine senza che il Concessionario abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione avanzata dal Concedente. Nel caso in cui il Concedente respinga le argomentazioni difensive presentate dal Concessionario, ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, il Concessionario sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dal Concedente, nei termini e nei modi impartiti dal medesimo, ferma restando l'applicazione della penale irrogata che non sarà in alcun modo recuperabile.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno decurtati dal Concedente in occasione del pagamento della rata di corrispettivo successiva al periodo di ritardo, o saranno versati dal Concessionario al Concedente nel termine intimato dal Concedente, qualora la rata del corrispettivo sia incapiente o sia di ammontare pari a zero. Qualora il Concessionario non provveda al versamento diretto dell'importo maturato a titolo di penale nei termini intimatigli, il Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, provvederà mediante escussione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 29. L'escussione della cauzione di cui all'articolo 29 potrà essere totale o parziale, e comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di reintegrarla dopo ogni escussione.

Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

28 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla Concessione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione stessa, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività della Concessione, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al punto c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VII – GARANZIE E ASSICURAZIONI

29 GARANZIE, CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

29.1 Garanzia di esecuzione dei lavori

A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di realizzazione dei lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, il Concessionario è tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oggetto della presente Convenzione. Tale importo potrà subire la riduzione del [•] % nei casi previsti dall'articolo 103 comma 5 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere prestata con le modalità previste dall'articolo 103, comma 1, dal Codice e va presentata in originale contestualmente alla stipula della presente Convenzione.

Detta garanzia avrà durata pari alla durata del periodo previsto dalla Concessione per l'esecuzione dei lavori e cesserà di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

29.2 Garanzia di esecuzione dei servizi

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi di prestazione del servizio di gestione e manutenzione degli Impianti, il Concessionario si impegna a prestare, all'avvio della Gestione, il Concessionario è tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo ai servizi, come previsto e disciplinato dall'art. 183, comma 13 del Codice.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel corso della Concessione non subirà riduzioni.

Detta garanzia ha validità temporale almeno biennale rinnovabile per tutta la durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della concedente.

La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Concedente da parte del Concessionario.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

29.3 Garanzie del concessionario per i Finanziatori

Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza della Concessione nei confronti del Concedente.

In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dalla Concessione e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base alla Concessione.

Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dalla Concessione.

30 POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario si impegna a presentare le polizze assicurative di cui all'articolo 103 comma 7 ai termini ed alle condizioni ivi previste.

SEZIONE VIII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

31 VARIAZIONI CONTRATTUALI

La Concessione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'articolo 175 del Codice.

I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del progetto e della relativa perizia di variante in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dai seguenti prezzari:

1. Prezziario DEI;

Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato il ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato.

In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente della relativa Perizia di Variante. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato d'Oneri dei Servizi di disponibilità. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 3. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso della relativa Perizia. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

Nel caso in cui le modifiche di cui al presente articolo determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei precedenti commi ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 22.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono in alcun caso alterare l'equilibrio economico della concessione a favore del Concessionario in modo imprevisto e rilevante ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi. Sono altresì sempre ammesse le varianti che apportano benefici funzionali ed economici, a condizione che questi ultimi siano equamente ripartiti fra Concessionario e Concedente.

31.1 Cessione del contratto e dei crediti

È vietata la cessione anche parziale della Convenzione ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti. Ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del Codice è ammessa la cessione dei crediti.

32 RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

32.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. Ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile tale termine non potrà in nessun caso essere inferiore a 15 giorni.

La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto al Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.

La facoltà di cui sopra potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) gravi vizi o difformità dei lavori riscontrati nella Fase di Esecuzione dei Lavori;
- b) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per il mancato raggiungimento del livello prestazionale minimo di cui all'articolo 25.1;
- c) gravi violazioni che comportino l'applicazione di penali per la mancata erogazione, in tutto o in parte, dei servizi di pronto intervento, conduzione degli impianti e loro manutenzione;
- d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 27 e 28;
- e) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei Lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/completata conformemente alla documentazione Progettuale approvata;

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la

durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei Lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, l'eventuale gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi eventualmente dovuti al Concessionario a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 90 (novanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Certificato di Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare i Servizi di Disponibilità alle medesime modalità e condizioni del Contratto

32.2 Sostituzione del Concessionario e subentro

Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Concessione per inadempimento del Concessionario ai sensi del precedente art. 32.1, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un operatore economico che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Concessione per i [•] giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato l'operatore economico subentrante, la Concessione si intenderà risolta di diritto.

Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con l'operatore economico designato dai Finanziatori a condizione che:

- a) l'operatore economico abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

- b) l'operatore economico si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario, entro il termine indicato dal Concedente.

Qualora i Finanziatori non individuino l'operatore economico subentrante ovvero qualora l'operatore economico subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti, il Concedente procede alla risoluzione della Concessione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i [•] giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 30.1.

32.3 Risoluzione per inadempimento del Concedente

Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 15 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della Concessione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica certificata [•].

Qualora i Lavori abbiano superato il Certificato di Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità dei Servizi di Disponibilità, il Concessionario deve proseguire l'esecuzione dei Servizi di Disponibilità, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo massimo comunque non superiore di 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nei Servizi di Disponibilità fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3. Qualora intervenga la risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

Concessionario:

- a) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario;
- b) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Concessione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- d) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione per gli anni residui di gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

Dette somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

32.4 Revoca della concessione

Ai sensi dell'articolo 176 del Codice la Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del Concessionario.

In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni ed i termini di cui al precedente articolo 32.3.

L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nell'articolo 32.3, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

32.5 Recesso

Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario nei termini previsti dall'art. 22, la Parte interessata può recedere dalla Convenzione.

In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, al Concessionario sono rimborsati

- a) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario;

- b) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

- c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Concessione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

[nel caso in cui il Concessionario non ricorra all'autofinanziamento] Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 120 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 32.3 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i Lavori abbiano superato il Certificato di Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario, qualora il Concedente lo richieda, dovrà proseguire nei Servizi di disponibilità alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario prosegue nei Servizi di Disponibilità in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

32.6 Risoluzione per forza maggiore

In caso di Forza Maggiore protratta per più di [•] giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 del codice civile. In tale caso, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:

- i. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario;
- ii. (ove i lavori non siano stati collaudati) i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo, ovvero
- iii. (ove i lavori siano stati ultimati e collaudati) il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
- iv. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;

L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i Lavori abbiano superato il Certificato di Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario, qualora il Concedente lo richieda, dovrà proseguire nei Servizi di disponibilità alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario prosegue nei Servizi di Disponibilità in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 1.

32.7 Determinazione degli importi in caso di risoluzione, revoca o recesso

Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti articoli (Risoluzione per inadempimento del Concessionario, Risoluzione per inadempimento del Concedente, Revoca, Recesso e Risoluzione per Forza Maggiore) saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente s'impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente che sarà comunicato al Concedente, entro il termine di [•] giorni dalla data di efficacia della revoca, recesso o risoluzione. I detti importi saranno soggetti a interessi di mora determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 231/2002 e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal

medesimo art. 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo articolo 35. Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato al comma 1, a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino a quella di effettivo pagamento.

Il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.

Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della concessione ove consti il previo consenso dei Finanziatori.

33 EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione è efficace dal *[le Parti devono specificare il momento ovvero, qualora sia previsto, l'atto/provvedimento in cui il Contratto assume efficacia in base alla normativa vigente]*.

SEZIONE IX – ULTERIORI DISPOSIZIONI

34 COMUNICAZIONI

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzo PEC]*;
- b) per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

35 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento, entro 7 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.

La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 15 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 15 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario.

35.1 Foro competente

Per ogni controversia circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione le Parti dichiarano che sarà competente il Foro di [•].

36 PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

37 DISPOSIZIONI VARIE

37.1 Registrazione

Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

37.2 Riservatezza e trattamento dati personali

Il trattamento dei dati acquisiti dal Concessionario nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.